

CAMPIONATI NAZIONALI DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – L.N.D.
ACCORDO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 201__/201__

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:

La Società con sede in
via CAP C.F./P.Iva
rappresentata da qualifica
affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile (nel prosieguo definita per brevità la "Società");
e la calciatrice Matricola FIGC nata
a il C.F. domiciliata a
..... in via CAP (nel prosieguo, per
brevità, la "calciatrice");

Premesso

- che la calciatrice, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserata con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie ____ di Calcio Femminile;
- che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di rimborso da parte della Società, in favore della calciatrice, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa e ogni altra voce premiale e non prevista dalla normativa federale in occasione dell'attività agonistica;

Convengono quanto segue

Art. 1 - La Sig.ra si impegna, nella sua qualità di calciatrice "non professionista" (come sarà fin d'ora individuata nell'accordo economico), ex art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal e fino al 30 giugno escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.

Art. 2 - La Società, anche in considerazione della durata pluriennale del presente accordo¹, si impegna ad assicurare alla calciatrice le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all'attività di addestramento, allenamento ed agonistica, e a corrispondergli i seguenti importi annui lordi:

Euro (.....), per la stagione sportiva.....
Euro (.....), per la stagione sportiva
Euro (.....), per la stagione sportiva.....

oppure in via alternativa e non concorrente e nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa federale

Euro giornalieri (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro giornalieri (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia.

Art. 3 - In caso di previsione di una somma annua, la Società si impegna ad erogarla in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento. In caso di previsione di somme pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfettario di spesa e voci premiali per ciascuna gara, la Società si impegna ad erogare i relativi importi al termine del mese di maturazione, nel rispetto della normativa fiscale vigente. Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lett. m), d.p.r. 917/86, e successive modificazioni.

Art. 4 - In caso di inadempimento della Società la calciatrice potrà ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D., ai sensi della normativa federale. In nessun caso il buon fine dell'accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D.

Art. 5 - In caso di svincolo o trasferimento della calciatrice avvenuto ai sensi della normativa federale, la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall'efficacia del provvedimento.

Art. 6 - La calciatrice che nel corso o alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 20% dell'importo annuo previsto dall'accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità. Il relativo procedimento si svolge nei termini e con le modalità stabilite dalle norme federali.

Art. 7 - Ove nell'accordo economico depositato sia stata pattuita l'erogazione di una somma lorda annuale e la calciatrice non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di risolvere l'accordo corrispondendo comunque alla calciatrice le mensilità sino ad allora maturate. In caso gravidanza della calciatrice il presente accordo non potrà essere risolto.

Art. 8 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la società elegge domicilio presso la propria sede, la calciatrice nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le parti dovranno darsi reciproca comunicazione.

Art. 9 – Per quanto non previsto dal presente accordo, si intendono richiamate le norme statutarie e regolamentari della FIGC, nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d'intesa tra LND e AIC.

Luogo e data

Per la Società (timbro e firma)

La calciatrice

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione delle clausole previste dagli art. 3-4-5-6-8-9 della presente convenzione e le approvano specificatamente.

Per la Società (timbro e firma)

La calciatrice

N.B. - Il presente accordo, in triplice copia, deve essere obbligatoriamente depositato, a cura della Società, presso il Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione. La Società deve dare comunicazione alla calciatrice dell'avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dalla calciatrice entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Un'ulteriore copia dell'accordo, regolarmente sottoscritto, deve essere consegnata alla calciatrice al momento della stipula.

¹ Le parole "anche in considerazione della durata pluriennale del presente accordo" sono efficaci solo nel caso di accordo biennale e triennale.